

# Frodi a rilevanza penale più ampia

di Ivo Caraccioli

L'articolo 29, comma 4, della manovra economica (Dl 78/2010) ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 74/2000 relativo al reato di «sottrazione fraudolenta al pagamento» di imposte, così evidenziando la volontà del legislatore di venire ad incidere sempre di più sul settore riscossivo delle imposte. Si tratta, peraltro, di modifiche abbastanza ristrette.

Nel comma 1 dell'articolo 11 del Dlgs 74/2000 viene eliminata la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», così rendendo possibile il concorso del reato fiscale con altri (ad esempio, bancarotta), e questo nel quadro di una tendenza all'inasprimento del trattamento sanzionatorio in tale settore. Parimenti viene semplificata la soglia di punibilità, facente parte del contenuto del dolo specifico: da 51.645,69 euro si passa a 50mila euro, ossia a una somma corrispondente a quella di cui nei reati degli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater dello stesso decreto legislativo. È, poi, introdotta una circostanza aggravante, prima ine-

sistente: «Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 200mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni»; una pena quasi coincidente, salvo che nel minimo, con quella di cui agli articoli 2, 3 e 8.

La novità più importante è, comunque, l'introduzione di un comma 2 all'articolo 11, che prevede una fattispecie autonoma ed innovativa: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro. Se l'ammontare previsto al periodo precedente è superiore a 200mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni».

L'istituto richiamato è quello della «transazione fiscale» previsto dall'articolo 182-ter della legge fallimentare, istituito con il quale è stato individuato un supporto nei rapporti con l'Erario per l'impresa in

difficoltà, riconoscendosi che anche l'Erario, in veste di creditore, possa svolgere un ruolo attivo nel risanamento dell'impresa. L'obiettivo dell'istituto è quello di ottenere la riduzione e/o la dilazione del pagamento dei debiti tributari e contributivi, sia privilegiati che chirografari (si vedano, in proposito, le circolari n. 40/E/2008 e n. 14/E/2009).

La proposta di transazione fiscale può essere presentata solo dal debitore e nel contenuto della domanda occorre inserire una completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, e quindi l'illustrazione della proposta di transazione con tutte le caratteristiche della stessa.

Dove, dunque, può annidarsi un comportamento penalmente rilevante? Nella documentazione presentata al fine di ottenere l'applicazione dell'istituto e nella relativa istanza possono essere contenute delle notizie false, concernenti gli elementi attivi e passivi di reddito. In questo, appunto, consiste il reato, al quale ovviamente possono concorrere, in caso di collaborazione dolosamente falsa, anche i professionisti consu-

lenti dell'impresa.

Il reato, comunque, richiede un dolo specifico, consistente appunto nella finalità di ottenere il «pagamento parziale dei tributi e relativi accessori».

La nuova fattispecie, comunque, non è in perfetto parallelismo con il tradizionale articolo 11. Quest'ultimo, infatti, attiene alla fase riscossiva vera e propria, e consiste nell'alienazione fraudolenta o simulata dei propri beni, allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione. La fattispecie ora introdotta possiede invece un contenuto essenzialmente «dichiarativo», consistendo nell'inserimento di dati falsi nella documentazione rivolta ad ottenere la transazione fiscale. Allora forte può diventare il rischio penale per concorso a carico dei professionisti nel caso di affermazioni mendaci superiori alla soglia.

La conclusione sistematica è che la recente legislazione penale-tributaria tende a un allargamento concettuale e applicativo del concetto di «frode riscossiva», sulla base delle tendenze in materia dell'amministrazione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA